



Sent. n. 8/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Composta dai Signori Magistrati

Michele Oricchio	Presidente
Rossella Cassaneti	Giudice
Michele Minichini	Giudice - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità erariale iscritto al n. 74398 R.G.
promosso dalla Procura regionale presso questa Sezione nei confronti
di Rigione Nicola, nato ad Avellino il 12.7.1971, residente in Avellino,
via Francesco Tedesco n. 243 (RGNNCL71L12A509V).

Visti l'atto di citazione e gli atti tutti del giudizio;
udito nell'udienza del giorno 19.12.2024, con l'assistenza del
Segretario dott. Francesco Fiordoro, il relatore Michele Minichini e il
rappresentante del Pubblico Ministero VPG Gianluca Braghò.

Fatto

1. Con atto di citazione depositato in data 9 luglio 2024 e
ritualmente notificato il 6.8.2024, la Procura regionale presso questa

Sezione giurisdizionale citava in giudizio Rignore Nicola chiedendo nei suoi confronti la condanna al risarcimento dei danni erariali quantificati nella complessiva somma di € 19.923,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali, in conseguenza della prospettata indebita percezione, dal mese di gennaio 2020 al mese di ottobre 2022, del reddito di cittadinanza a seguito della violazione degli obblighi prescritti dal Decreto legge n. 4 del 28.1.2019, convertito nella legge n. 26 del 28.03.2019.

1.1. La vicenda traeva origine dalla segnalazione del 10.8.2023 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, nella quale si rappresentava che in base alle indagini svolte dalla Guardia di Finanza il convenuto era titolare di ditta individuale dall'1.6.2021 poi cessata il 31.12.2021, e in particolare a suo carico risultava aperta una partita IVA riferita alla ditta individuale per "riparazione e manutenzione di macchine per impiego generale" con un imponibile complessivo nei soli 6 mesi di attività del 2021 pari ad euro 196.861,46.

Rignore aveva presentato le istanze nel 2019, 2021 e 2022 tese alla concessione del reddito di cittadinanza, e ometteva di comunicare le variazioni dello stato di occupazione avendo appunto nel 2021 avviato la suddetta attività d'impresa, fornendo così una rappresentazione non veritiera della propria situazione patrimoniale con l'asserita finalità di continuare a percepire il beneficio in assenza dei requisiti prescritti

dall'art. 2 del Decreto legge n. 4 del 28.01.2019.

Pertanto, la Procura contestava il danno erariale di € 19.923,00, pari all'ammontare complessivo del reddito di cittadinanza percepito, in quanto il convenuto volontariamente ometteva di dare comunicazione della suddetta variazione, percependo così un contributo non dovuto.

2. Nella fase preprocessuale, il Requirente con invito a fornire deduzioni ritualmente notificato il 21.5.2024, chiedeva al convenuto, ai sensi dell'art. 67 del codice della giustizia contabile (d.lgs. 26.8.2016 n. 174), di dedurre avverso le contestazioni ad esso formulate; il convenuto non inoltrava alcuna deduzione.

3. Nella pubblica udienza del 19 dicembre 2024 la Procura erariale, nel riportarsi a quanto rappresentato nell'atto di citazione, insisteva per l'accoglimento della domanda.

4. La causa veniva quindi trattenuta per la presente decisione.

Diritto

1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia del convenuto perché nonostante la citazione sia stata ritualmente notificata in data 6.8.2024, lo stesso non si è costituito in giudizio a norma dell'art. 93 del codice della giustizia contabile (d.lgs. 26.8.2016 n. 174).

2. La controversia in esame ha ad oggetto un'ipotesi di danno erariale derivante dalla percezione del c.d. reddito di cittadinanza concesso sulla base di dichiarazioni mendaci.

Ebbene, il Collegio ritiene che la vicenda debba essere

pregiudizialmente esaminata sotto il profilo della corretta perimetrazione dei confini della cognizione intercorrenti tra il Giudice ordinario e il Giudice contabile in subiecta materia.

2.1. Tale questione viene sollevata d'ufficio non sussistendo l'obbligo di provocare sul punto il preventivo contraddittorio delle parti, atteso che l'art. 101 c.p.c., richiamato dall'art. 7 del c.g.c., recante la previsione della nullità della sentenza nel caso di omessa indicazione alle parti del tema rilevato in via officiosa dal Giudice, disciplina una regola preordinata a impedire una decisione c.d. a sorpresa (o della "terza via") e trova applicazione esclusivamente in relazioni alle questioni di fatto o miste di fatto e di diritto, con esclusione di quelle di puro diritto e, segnatamente, di natura meramente processuale, per definizione ed implicitamente ricomprese (come quelle attinenti alla sussistenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione) nel thema decidendum (Cass. civ., Sez. Unite, sent. 30 settembre 2009 n. 20935; Cass. civ., Sez. lavoro, sent. 23 aprile 2010 n. 9702; Cass. civ., Sez. VI, ord. 30 aprile 2011 n. 9591; Cass. civ., Sez. III, sent. 31 gennaio 2013 n. 2252; Cass. civ., Sez. III, sent. 7 ottobre 2013 n. 22812; Cass. civ., Sez. III, sent. 27 agosto 2014 n. 18333; Cass. civ., Sez. III 22 febbraio 2016 n. 3432; Cass., Sez. II, sent. 12 settembre 2019 n. 22778).

2.2. Ciò posto, diversamente da quanto statuito dalla decisione della Seconda sezione centrale d'Appello nella isolata sentenza 28.10.2022

n. 468, che ha affermato la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di reddito di cittadinanza, si ritiene di confermare il consolidato orientamento di questa Sezione che considera in tale ambito sussistente la giurisdizione del Giudice ordinario e non del Giudice contabile, come affermato sia nel 2020 e nel 2021 con una serie di sentenze (sent. 2.10.2020 n. 439, sentt. 12.4.2021 n.ri 335, 336, 334, sent. 15.4.2021 n. 367, sent. 16.4.2021 n. 382, sent. 20.5.2021 n. 505, sentt. 8.6.2021 n.ri 677 e 678, sent. 2.7.2021 n. 789, sent. 30.9.2021 n. 950) sia di recente con le sentenze 10.1.2024 n. 14, 30.1.2024 n. 46, 6.2.2024 n. 62, 15.2.2024 n. 86, che qui si intende richiamare anche ai fini della motivazione della presente sentenza ex art. 39 comma 2 lett. d del c.g.c. ed ex art. 17 comma 1 delle norme di attuazione del c.g.c.

Dirimente in tal senso depone la mancanza del c.d. rapporto di servizio tra il percettore del reddito di cittadinanza e l'amministrazione erogatrice del beneficio.

Al riguardo la ormai consolidata giurisprudenza della Cassazione afferma che, per fondare la giurisdizione contabile il requisito del rapporto di servizio tra Amministrazione danneggiata e soggetto danneggiante va valutato in senso ampio, sussistendo ogni qualvolta un soggetto, pubblico o privato, sia vincolato alla "gestione di pubblico denaro" secondo un "programma imposto dalla pubblica amministrazione" (Cass. civ., Sez. Unite, ord. 1 marzo 2006 n. 4511,

sent. 20 ottobre 2006 n. 22513, sent. 16.5.2019 n. 13245, ord. 10 maggio 2023 n. 12664).

L'esistenza di un rapporto di servizio è stata, quindi, affermata ogni qual volta si instauri una relazione funzionale con la pubblica amministrazione caratterizzata dall'inserimento del soggetto privato esterno nell'iter procedimentale della pubblica amministrazione come compartecipe dell'attività a fini pubblici (Cass. civ., Sez. Un. 26 febbraio 2004 n. 3899), "essendo sufficiente la partecipazione del soggetto all'attività dell'amministrazione pubblica ed essendo altresì irrilevante che tale soggetto sia una persona fisica o una persona giuridica, pubblica o privata" (Cass. civ., Sez. Unite, sent. 31 gennaio 2008 n. 2289, sent. 5 giugno 2008 n. 14825, sent. 14 gennaio 2015 n. 473).

In sostanza il rapporto di servizio è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il privato estraneo alla Pubblica Amministrazione risulti assoggettato all'osservanza di un programma amministrativo, con inserimento funzionalmente nell'iter procedimentale pubblicistico e con il compito di porre in essere, in luogo della stessa Amministrazione, un'attività tesa al perseguimento di una specifica finalità di interesse generale (Cass. Civ., Sez. Un., sent. nn. 3899/2004, 22513/2006, 14825/2008, 473/2015).

Devono pertanto sussistere contestualmente tre requisiti: a) la provenienza pubblica delle risorse erogate; b) un vincolo funzionale di

destinazione delle stesse a un puntuale scopo pubblicistico con annessa attività gestoria; c) un obbligo di attivazione e rendicontazione a carico del percipiente in relazione alle somme ricevute.

Ne consegue che la natura pubblicistica del denaro non risulta sufficiente per radicare la giurisdizione contabile, essendo anche necessaria la gestione delle risorse pubbliche secondo un determinato programma imposto dalla Pubblica Amministrazione, nonchè che il soggetto sia anche investito del compito di porre in essere le attività in vece dell'Amministrazione (Cass. civ., Sez. Unite, ord. 14 settembre 2017 n. 21297).

Ciò premesso l'art. 1 del Decreto legge 28.1.2019 n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) definisce il reddito di cittadinanza *“quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili”*. Gli articoli successivi del DL individuano poi la platea di beneficiari, l'entità del beneficio e gli obblighi e le condizioni (art. 4 del DL n. 4/2019 patto per il lavoro e

patto per l'inclusione) per il mantenimento della provvidenza.

Ebbene, anche se il legislatore fornisce una definizione ampia della misura in oggetto, la stessa assume una conformazione in via prioritaria di carattere assistenziale, non conferendo al destinatario alcuna gestione di risorse pubbliche, essendo le stesse prive di vincolo di destinazione ma destinate a garantire una minima entrata patrimoniale ai cittadini in stato di povertà in attesa di un loro ingresso nel mondo del lavoro.

Come precisato dalle pronunce di questa Sezione in materia, il reddito di cittadinanza è qualificabile come pubblico sussidio in quanto volto al supporto economico dei ceti meno abbienti, mentre la finalità di inserimento al lavoro *“resta un obiettivo esterno di politica legislativa, che si aggiunge a quello di contrasto alla povertà e al disagio sociale che connota la suddetta misura economica, per esplicita ammissione degli stessi ideatori”*.

Tale assunto è rafforzato dal fatto che manca il vincolo di destinazione delle risorse pubbliche nonché l'obbligo di rendicontazione, configurandosi così più un aiuto o sostegno di carattere provvisorio, in attesa dell'inserimento nel mondo del lavoro.

Quanto affermato porta a escludere l'esistenza tra il convenuto e la Pubblica amministrazione di un collegamento funzionale per la realizzazione di un pubblico interesse, in quanto il privato non risulta compartecipe fattivo di un programma di attività definito dalla Pa per

la realizzazione di detto interesse (Cass. civ., Sez. Unite, sent. 9.9.2008 n. 22652, sent. 5.5.2011 n. 9846).

Tale conclusione, quindi, conduce a ritenere che nel caso in esame non possa essere ritenuta sussistere la giurisdizione della Corte dei Conti, e pertanto il Collegio declina la giurisdizione in favore del Giudice ordinario innanzi al quale la causa deve essere riassunta nei modi e nei termini di cui all'art. 17 c.g.c.

3. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di pronuncia in rito.

PQM

la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta dalla Procura regionale:

- dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario;
- nulla per le spese di lite.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 19 dicembre 2024.

Estensore	Presidente
Michele Minichini	Michele Oricchio
(firma digitale)	(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 08/01/2025

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)